

Allegato "B"
rep. e racc.
3368/2645

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV – ETS non commerciale)

TITOLO I°

DENOMINAZIONE E FINI DELLA CONFRATERNITA

ART. 1

E' costituita in Galluzzo, Comune di Firenze, dal giorno 7 agosto 1933, legalmente regolarizzata con atto pubblico del 7 ottobre 1968, ricevuto dal notaio dott. Alfredo D'Errico, registrato in Pistoia il 17 ottobre 1968 al n. 3418 vol. 98, ed ora ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione caritativa ente del Terzo settore non commerciale, avente la seguente denominazione:

"**VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DEL GALLUZZO – ODV**", da ora in avanti denominata "*Associazione o Confraternita o Misericordia*", la quale è regolata dal presente statuto, che annulla ogni precedente, oltretutto dalle norme di legge.

L'Associazione ha sede nei propri locali, ove svolge la propria attività ed ubicati in Firenze, località Galluzzo, Via Volterrana 3/a e Via de' Giandonati n. 10 e con durata illimitata.

L'Associazione è sodalizio di volontariato per attività di beneficenza, di intervento, di soccorso nella ispirazione cristiana fondata sul messaggio del Vangelo e della Chiesa.

Tale attività è svolta di norma nella giurisdizione territoriale assegnatale dalle competenti Autorità.

ART. 2

La Confraternita è costituita, agli effetti giuridici, come Associazione di confratelli e consorelle, secondo l'art. 18° della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dalle norme dettate dall'articolo 12 e seguenti del vigente Codice Civile, ed è un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Per l'esercizio delle attività religiose e di culto, tiene rapporti con le competenti Autorità ecclesiastiche e coordina la propria azione con le direttive del Correttore e, per le opere di carità, tiene rapporti e coordina la propria azione con le competenti Autorità, con le singole Misericordie e con la confederazione Nazionale delle Misericordie.

ART. 3

L'Associazione, su proposta del Magistrato e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire nella zona di servizio assegnata, proprie Sezioni, senza peraltro che queste abbiano autonomia propria, ma in tutto dipendenti dalla sede principale.

ART. 4

La Confraternita venera come sua speciale Patrona "Santa Lucia", la cui festa viene celebrata il 13 dicembre, ovvero all'occorrenza la domenica più vicina.

Le celebrazioni liturgiche vengono svolte nel proprio Oratorio, nella locale chiesa parrocchiale o in altra chiesa situata nel territorio di servizio.

Le attività della Confraternita si ispirano direttamente al vangelo e all'insegnamento della Chiesa Cattolica nello spirito del Concilio Vaticano II, che mette in luce le responsabilità di testimonianza dei laici sotto la guida del Magistero.

Scopo della Confraternita è pertanto quello di esercitare opere di Misericordia contenute nel Vangelo, sia nella loro dimensione di carità e di servizio al prossimo, sia nella loro dimensione più specificatamente di culto e religiosa.

Mediante l'esercizio di tali opere, il sodalizio si configura come luogo di formazione ai più alti valori umani e cristiani e di perfezionamento della vita di fede degli iscritti.

ART. 5

Scopo dell'Associazione è l'esercizio per amore di Dio e del prossimo, di opere di Misericordia corporali e spirituali, di Carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue e di organi, di interventi per iniziative benefiche e per pubbliche calamità suggerite dalle circostanze, anche in collaborazione con le Pubbliche Autorità, nonché con le iniziative promosse dagli Organismi Confederati, della quale la Confraternita fa parte ai sensi del successivo art. 9.

ART. 6

1

La Confraternita come sotto riportato, svolge la sua attività senza fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, di cui al 1° comma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed in particolare:

a) interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero, nonché a domicilio anche realizzando e gestendo anche in rete idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione, quali ad esempio ambulatori, casi di cura e di riposo, asili, ospedali, infermerie e cimiteri;

c) donazione di sangue e di organi;

d) attività nei diversi settori della Protezione Civile;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione di ogni grado e livello anche professionale;

g) attività culturali e di interesse sociale con finalità educative e di informazione;

h) attività di formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere;

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

l) protezione dell'infanzia abbandonata;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) erogazione di sussidi ed elargizioni, di beni e servizi a persone colpite da indigenza ed infermità, od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito, od il sostegno a distanza anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti;

p) tutela, valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico culturale e del paesaggio, oltre la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La Confraternita a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare e promuovere ogni altra opera umana e di cristiana carità suggerita dalle circostanze, anche diversa rispetto alle attività di carattere generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A tal fine la Confraternita tra le altre attività potrà svolgere e coordinare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti;
- b) le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari nessuna eccettuata, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, e/o sodalizi purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

d) ogni altra attività suggerita dalle necessità dal Magistrato e approvata dal Corpo Generale di Compagnia.

ART. 7

La Confraternita tra le opere religiose, in accordo e secondo le direttive del Correttore e delle Autorità Ecclesiastiche cura:

- a) la formazione della coscienza cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative;
- b) la promozione della devozione alla Santa Patrona e la celebrazione solenne della relativa Festa, anche con la distribuzione del tradizionale "panellino benedetto";
- c) la partecipazione in conformità alla sue tradizioni alle sacre funzioni;
- d) i suffragi funebri ai propri iscritti, il periodico suffragio delle anime degli iscritti defunti e la commemorazione dei defunti.

ART. 8

La Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative o manifestazioni di qualsiasi genere, che esulino dal proprio carattere di ente caritativo e di ispirazione cristiana.

ART. 9

La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue "Fratres" avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

Il Provveditore dell'Associazione (o i suoi delegati), rappresenta la Confraternita nella confederazione stessa e nelle relative assemblee con diritto di voto attivo e passivo.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa dell'associazione, la partecipazione della Confraternita alla Confederazione Nazionale, implica per tutti gli iscritti all'Associazione, la spirituale appartenenza alla grande famiglia di confratelli e consorelle delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità particolari.

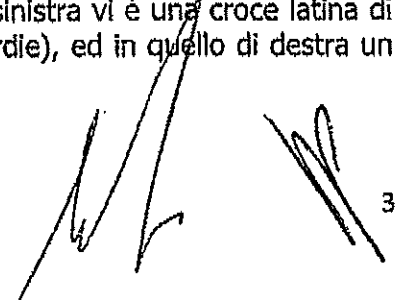
TITOLO II° STEMMA-DIVISA-MEZZI ART. 10

STEMMA:

Lo stemma della Confraternita è formato da due scudi: nello scudo di sinistra vi è una croce latina di colore rosso sorgente in mezzo alle lettere "F.M." (Fraternitas Misericordie), ed in quello di destra un gallo, rappresentante lo stemma del cessato Comune del Galluzzo.

ART. 11

DIVISA:



La divisa ufficiale e storica della Confraternita è la "cappa nera" con "buffa", chiusa sul davanti con bottoni neri, stretta ai fianchi con un cordiglio nero dal quale pende un rosario di grani neri, terminante con unica medaglia.

Per tutti i servizi operativi, l'uso e la tipologia della divisa sarà stabilito dall'apposito Regolamento Generale.

ART. 12

MEZZI:

La Confraternita trae i mezzi necessari per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di singoli privati ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni, lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) iniziative di ogni genere volte a ricevere in carità per restituire in carità.

Relativamente alle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato dalle disposizioni vigenti, le stesse potranno essere realizzate da:

- 1) rendite patrimoniali e locazioni fondiare;
- 2) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- 3) altre entrate generiche e specifiche derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazioni ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

La Confraternita comunque ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e/o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La Confraternita inoltre non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Le opere di carità della Confraternita sono gratuite. Essa potrà accettare, dai beneficiari dei servizi, solo una libera offerta, escludendo qualunque forma di compenso per l'opera prestata dai suoi iscritti. E' severamente proibito per essi l'accettazione di una qualsiasi forma di compenso.

L'attività degli associati deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Confraternita tuttavia potrà rimborsare al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 14

Il volontario è la divisa morale di tutti gli iscritti in ogni loro prestazione di attività. I Fratelli e le Sorelle di Misericordia, ricevono dall'assisiato la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e nell'espressione con il tradizionale motto "Dio ti renda merito".

ART. 15

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità, potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale in conformità di apposite norme e regole dettate dal Consiglio di Amministrazione e riportate in apposito regolamento che disciplinerà anche diritti e doveri specifici dei volontari.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO III°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA
CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
ART. 16

REQUISITI DI APPARTENENZA:

Tutti gli iscritti alla Confraternita in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "fratelli o sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle identità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Per essere iscritti alla Confraternita sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere di principi morali e dei medesimi farne testimonianza nella rettitudine della vita e nell'esercizio delle opere in comunità con tutti gli altri iscritti, nella ispirazione religiosa e caritativa del sodalizio e nel filiale collegamento di esso con la Chiesa;
- b) non essere iscritto ad associazioni ed organismi di qualsiasi genere che siano in contrasto con i principi cristiani;
- c) essere di incensurata condotta, di specchiata onestà, di integra moralità e non aver riportato condanne penali divenute definitive e non seguite se permesso da legale riabilitazione.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI:

La Confraternita è composta da un numero illimitato di associati, che ne costituiscono il corpo operante nei diversi campi di attività, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderirvi le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, formando una sola indivisibile famiglia basata sull'etica e la tradizione del cristianesimo.

La Confraternita non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

ART. 18

Gli iscritti possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) Aspiranti;
- b) Attivi;

ART. 19

Aspiranti:

Sono i giovani che abbiano compiuto il 12° anno di età, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16.

Possono iscriversi al sodalizio in tale categoria, con il consenso di chi eserciti per legge la loro legale rappresentanza.

Essi sei mesi prima del compimento della maggiore età, potranno chiedere di essere iscritti nella categoria degli "attivi" se mantengono il possesso dei requisiti previsti per tale categoria.

Possono partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

ART. 20

Attivi:

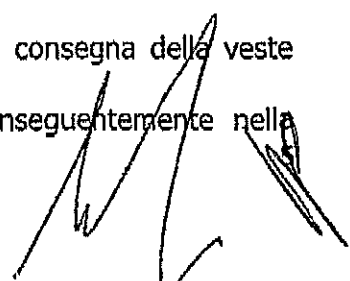
Sono "fratelli e sorelle" che costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, i quali in relazione alle loro possibilità, si impegnano all'esercizio di una o più opere caritative svolte dal Sodalizio.

Godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, nei termini fissati dal Regolamento Generale.

Per appartenere a questa categoria oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 del presente statuto, nonché rispettare le norme previste dal regolamento dovranno:

- a) riconoscersi integralmente nei principi della Confraternita previsti nel presente statuto;
- b) avere una costituzione fisica idonea riscontrabile a poter espletare i servizi di carità richiesti;
- c) in base alle proprie attitudini, essere pronti ad adempiere tutti i servizi di carità richiesti in conformità alle norme regolamentari dettate dalle persone e gli organi preposti;
- d) salvo giustificato impedimento, intervenire al rito della "Vestizione" per la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

L'iscritto "Attivo" cesserà di appartenere a questa categoria passando conseguentemente nella



categoria di "Aggregato sostenitore" quando:

- a) venga a mancare una delle condizioni previste dal presente art. 20;
- b) nonostante i richiami ricevuti, persista a non rispettare agli obblighi di cui al punto c) del presente art. 20;
- c) abbia superato l'eventuale limite di età stabilito dal Regolamento Generale, in base alla tipologia di servizio di carità richiesto;
- d) ne faccia apposita richiesta in costanza di sospendere l'esercizio dei servizi di carità.

Il "fratello o sorella" iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

E' buona norma per tutti i soci "attivi" che rientrano in sede dopo aver effettuato un servizio di carità, di recarsi nell'Oratorio per rivolgere un pensiero a Dio per le anime dei soci defunti.

ART. 21

ADERENTI o SOSTENITORI:

La Confraternita può prevedere la figura, dell'aderente o sostenitore non associato, che non partecipa agli organi sociali della stessa.

Potranno infatti essere iscritti in qualità di aderenti o sostenitori alla Confraternita, in vita e nella qualifica degli "Aggregati" anche dopo la morte, sempreché gli stessi in vita avessero rispettato i requisiti di cui all'art. 16, le persone fisiche che diverranno:

- a) Aggregati;
- b) Riposanti;
- c) Ad Honorem;
- d) Emeriti;
- e) Aderenti per il Reinserimento sociale;
- f) Aderenti per il Servizio Civile Nazionale.

ART. 22

Aggregati:

Sono coloro che fanno domanda di adesione al sodalizio in tale categoria, o ne entrino a far parte in base a quanto previsto dall'ultima parte del precedente art. 20.

Partecipano spiritualmente alle idealità caritative e cristiane e si impegnano a sostenere moralmente e materialmente con la loro generosità e quota di adesione, le opere ed i servizi prestati dalla Confraternita.

Godono dei soli benefici spirituali o di altra natura stabiliti dal Regolamento Generale, ma potranno partecipare alle solennità e alle iniziative del Sodalizio, comprese le assemblee di carità, che il Consiglio di Amministrazione potrà indire per occasioni e giornate di misericordia particolari.

Potranno qualora siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente statuto ed il Regolamento Generale, presentare al Consiglio di Amministrazione una richiesta scritta per il passaggio nella categoria degli associati "Attivi".

Trattandosi di aderenti, non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

ART. 23

Riposanti:

Possono far parte di questa categoria i "fratelli o sorelle" "Attivi" che per limiti di età o altra giusta causa, non hanno raggiunto l'anzianità di servizio prevista dal successivo art. 25 per il passaggio alla categoria degli "Emeriti"; il passaggio nella categoria dei "Riposanti" viene deliberato dal Corpo Generale di Compagnia.

Trattandosi di aderenti, non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

ART. 24

Ad Honorem:

Possono far parte di questa categoria le persone fisiche le quali per le particolari benemeritenze avute nei riguardi della Confraternita, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo, ritenga di conferire tale riconoscimento.

E' un riconoscimento che gli equipara agli aderenti, pertanto non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

ART. 25

Emeriti:

Possono far parte di questa categoria gli associati "Attivi" che al momento dell'interruzione dall'espletamento dei servizi di carità richiesti, abbiano però svolto almeno venti anni di ininterrotto servizio; il passaggio in tale categoria potrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo.

Da quel momento sono equiparati agli aderenti, pertanto non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

ART. 26

Aderenti del Reinserimento sociale o A.R.S.:

Posso far parte di questa categoria, imputati che hanno ottenuto la sospensione del procedimento, e che vengono affidati all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

- a) l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
 - b) l'attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
 - c) il risarcimento del danno cagionato e ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.
- Il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Possono accedere a tale misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p. e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Trattandosi di aderenti, non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

ART. 27

Aderenti del Servizio Civile Nazionale o A.S.C.N.:

Fanno parte di questa categoria, i giovani dai 18 ai 29 non compiuti, senza limiti di cittadinanza, che hanno un'opportunità messa a disposizione del Servizio Civile Nazionale, per dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.

Vengono impiegati dalla Confraternita nel rispetto della normativa vigente in tema di Servizio Civile Universale, l'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto, e prevede comunque attualmente un impegno settimanale minimo di 30 ore o un impegno annuale non inferiore alle 1400 ore.

Trattandosi di aderenti, non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

TITOLO IV°

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALLA CONFRATERNITA

ART. 28

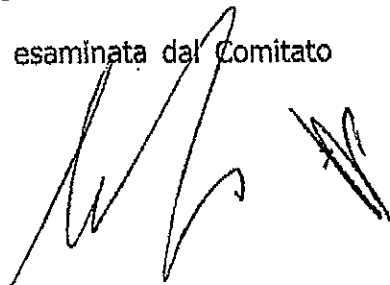
Chi intende essere ammesso come associato della Confraternita, in qualunque categoria ne faccia richiesta, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento Generale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi competenti.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La domanda dovrà altresì contenere, nel caso di iscrizione nel ruolo degli "Attivi", una firma di presentazione di altro associato.

Se la domanda di iscrizione si riferisce ad altri ruoli, questa verrà anche esaminata dal Comitato Esecutivo.



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta potrà presentare le proprie deduzioni nel termine di 60 giorni.

Se ritenute valide tale richiesta verrà trasmessa alle competenze dell'assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 32.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

TITOLO V° GRUPPI INTERNI ART. 29

In seno al sodalizio possono essere costituiti anche "Gruppi" che funzionalmente e con le regole previste dal Regolamento Generale, potranno agevolare, stimolare ed ampliare l'attività della Confraternita.

I "Gruppi" esplicheranno la loro attività esclusivamente secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e nella piena osservanza delle disposizioni specifiche e speciali nella rispettiva materia.

Potranno nominare al loro interno un consiglio direttivo che avrà come responsabile un Capo di Guardia Attivo o altro socio Attivo designano dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà rapportarsi costantemente con quest'ultimo in relazione alle vicende e agli accadimenti intervenuti.

Gli appartenenti ai "Gruppi" risulteranno equiparati agli aderenti, pertanto non hanno diritto di voto e di elezione in assemblea.

TITOLO VI° DOVERI, OBBLIGHI, DISCIPLINA DEGLI ASSOCIATI E DEGLI ADERENTI ART. 30

DOVERI e OBBLIGHI :

Gli associati e gli aderenti hanno l'obbligo e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento Generale e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- tenere sia in sede che nell'esercizio dei compiti affidati, un contegno sempre serio e decoroso, consono all'Associazione;
- disimpegnare, se associati "Attivi" o iscritti a speciali settori operativi, diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- tenere nei confronti dei "fratelli o sorelle" preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare alle iniziative del sodalizio e partecipare alle riunioni ed a tutte le opere di carità svolte;
- partecipare alla "Festa Patronale" ed alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- partecipare alle iniziative di rete del volontariato anche a livello nazionale;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, rifiutando qualsiasi ricompensa personale e/o bevanda che non sia un bicchiere d'acqua;
- versare la quota associativa e di adesione, secondo l'importo e salvo esenzione, con le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 31

DISCIPLINA DEGLI ASSOCIATI e DEGLI ADERENTI:

Tutti gli associati sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio di Amministrazione le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) è del Comitato Esecutivo, mentre il provvedimento di cui al punto d), sarà su proposta del Comitato Esecutivo, comminato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro tali provvedimenti l'interessato potrà presentare ricorso scritto entro 15 giorni indirizzandolo al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad inoltrarlo entro ulteriori 15 giorni dal suo ricevimento al Collegio Probivirale, che deciderà in via definitiva sentito in contraddittorio il reclamante stesso ed il Governatore.

L'associato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi reato, verrà sospeso da ogni attività fino a definitiva sentenza passata in giudicato.

Saranno sottoposte agli stessi procedimenti anche le persone fisiche che risultano essere inserite tra le categorie degli aderenti.

ART. 32

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO e DI ADERENTE:

La qualifica di associato alla Confraternita si perde per dimissioni, decadenza, esclusione o morte.

Per **dimissioni**, qualora l'iscritto presenti al Consiglio di Amministrazione in forma scritta, la propria formale rinuncia a mantenere il suo status.

Per **decadenza**, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 16.

L'associato e l'aderente inoltre decade qualora nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto e Regolamento Generale, oppure rimanga moroso per un biennio anche non consecutivo nel pagamento della quota sociale se prevista pur essendo in grado di assolvervi.

Per **esclusione**, in tutti i casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'associato e dell'aderente alla Confraternita, ivi comprese le condanne penali definitive.

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento di decadenza viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze di cui all'art. 31 del presente Statuto, e potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause ostative; in tal caso l'iscritto decaduto dovrà presentare nuova domanda di ammissione al Sodalizio da recapitare al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad esaminare di nuovo la domanda e deliberare in merito.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo.

Dell'esclusione e dei relativi motivi ne verrà data comunicazione adeguata con raccomandata all'iscritto, il quale avrà la possibilità di presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni, le quali saranno rese note all'assemblea dei soci attivi assieme alle deduzioni formulate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Probivirale.

Contro il provvedimento di esclusione, l'associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria come previsto dal 3° comma dell'articolo 24 del vigente codice civile.

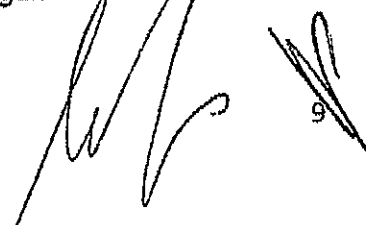
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa come previsto dal 4° comma dell'articolo 24 del vigente codice civile.

TITOLO VII°

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA



ORGANI SOCIALI

ART. 33

ORGANI:

Sono organi della Confraternita:

- l'Assemblea degli Associati o Soci;
- l'Organo di Amministrazione o Consiglio di Amministrazione o Corpo Generale di Compagnia;
- il Presidente o Governatore o Provveditore;
- il Collegio dei Probiviri o Collegio dei Custodi delle Costituzioni;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 34

La durata degli incarichi negli organi sociali è prevista in:

- anni quattro relativamente ai componenti del Collegio dei Probiviri;
- anni tre relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- anni tre relativamente ai componenti di tutte le altre cariche.

Ove in un organo si verifichi per qualche ragione la mancanza di un membro, succede di diritto il primo dei non eletti e così via; nel caso in cui sia invece impossibile reperire con tale metodologia il membro da sostituire, la nomina sarà demandata all'Assemblea degli Associati o Soci nella prima riunione successiva a tale vacanza.

I componenti degli Organi sono rieleggibili.

ART. 35

ASSEMBLEA DEI SOCI:

La Confraternita si aduna in triplice forma assembleare:

- a) Assemblea Ordinaria;
- b) Assemblea Straordinaria;
- c) Assemblea della Carità.

All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti in qualità di "Attivo" da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, anche nel caso in cui l'associato sia un Ente del Terzo Settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea della Carità come previsto dal successivo art. 40 del presente Statuto, vi possono partecipare tutti gli iscritti, (associati e aderenti) dato che non ha voto deliberativo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Ogni adunanza o riunione di qualsiasi organismo del Sodalizio, dovrà essere aperta con la preghiera di rito.

ART. 36

ASSEMBLEA ORDINARIA:

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione o Corpo Generale di Compagnia.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del Circondario ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 20 del vigente codice civile.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato dal resoconto morale e finanziario predisposto dal Governatore, dalla relazione del Collegio dei sindaci Revisori o laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio sociale, se ne ricorrono gli obblighi di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, come previsto dall'art. 32 del presente Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono esprimere il loro voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 37

ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

L'assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità;
- b) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
- c) quando ne sia fatta richiesta dal Correttore per problemi di sua specifica competenza;
- d) quando almeno un decimo degli associati "attivi" ne facciano domanda scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione;
- e) quando il Collegio dei Sindaci Revisore o il Collegio dei Probiviri per gravi e motivate ragioni ne richiedano al Consiglio di Amministrazione la sua convocazione;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nei casi di cui alle lettere b,c,d,e,f il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Di ogni Assemblea il Segretario redigerà apposito verbale e nei casi previsti dalla legge il verbale sarà redatto da notaio.

I verbali redatti senza ausilio del notaio, dovranno essere firmati dal Presidente, dal Segretario Generale e controfirmati dal Correttore.

ART. 38

Per l'Assemblea Straordinaria vale lo stesso quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea ordinaria.

ART. 39

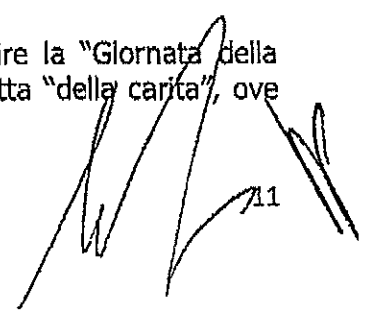
Tutte le Assemblee Ordinarie, Straordinarie e della Carità sono tenute presso la sede della Confraternita.

Per particolari circostanze potranno essere tenute in altra sede, solo con il voto favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 40

ASSEMBLEA DELLA CARITA':

Ogni quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà indire la "Giornata della Misericordia" e convocare ragionevolmente nello stesso giorno, l'assemblea detta "della carità", ove verrà fatto il resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte.



Tale assemblea non è organo deliberante e può essere pubblica, al contrario delle altre assemblee che sono riservate esclusivamente agli associati "attivi".

ART. 41

Tutte le assemblee sopra riportate sono presiedute nell'ordine dal Governatore, o in sua assenza dal Vice-Governatore Ausiliare od in assenza di ambedue dal Vice-Governatore Coadiutore, e le votazioni potranno avvenire per appello nominale, alzata di mano o scrutinio segreto a scelta dell'Assemblea stessa.

Quando si tratta di deliberare riguardanti persone fisiche, le votazioni dovranno essere obbligatoriamente eseguite a scrutinio segreto.

ART. 42

ORGANO AMMINISTRATIVO o CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o CORPO GENERALE DI COMPAGNIA:

E' l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea dalle norme di legge ed è eletto dalla stessa Assemblea.

Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato in ogni momento con motivazione.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, mobili, automezzi e attrezzature, nei limiti di spesa fissati dal Regolamento Generale e considerando che per l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, nonché la creazione di passività ipotecarie e l'accettazione di eredità e legati, si rende necessaria la delibera favorevole dell'Assemblea Straordinaria degli Associati;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina votando a scrutinio segreto del Governatore, del Vice Governatore Ausiliare, del Vice Governatore Coadiutore, del Segretario Generale, del Cassiere, dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si renda necessaria (es. responsabile dei gruppi interni, ispettori vari ecc.);

d) redige le norme generali di attuazione del presente statuto (Regolamento Generale), ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo e norma speciale necessarie al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e ne adotta i relativi provvedimenti;

f) predispone il bilancio di esercizio, l'eventuale Bilancio Sociale e gli allegati di corredo nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

h) prende in via d'urgenza i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salvo quelli che come per legge sono riservati all'Assemblea, i quali verranno ratificati dalla stessa alla prima occasione utile;

i) provvede all'ammissione degli associati, all'inquadramento degli stessi in categorie particolari ed alla attribuzione di Honoris causae;

l) assume tutti i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

m) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti del consiglio stesso;

n) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi a collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

o) determina l'ammontare della quota associativa che ogni singolo associato deve versare annualmente per il funzionamento del Sodalizio a seconda della categoria di appartenenza;

p) provvede alla scelta di opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

q) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
r) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
s) compie ogni altra funzione, ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita, o che dalla legge non siano specificatamente riservati all'Assemblea.
Ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione spetta il titolo onorifico di "**Capo di Guardia Attivo**".

ART. 43

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o CORPO GENERALE DI COMPAGNIA:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 24 (ventiquattro) membri più il Correttore. Per essere eletti in questo Organo occorre essere "fratelli o sorelle attivi" ed avere non meno di cinque anni di anzianità di servizio ininterrotto in tale categoria; avere compiuto il 25° anno di età e non aver oltrepassato il 75°, salvo giustificate eccezioni all'uopo approvate dal Collegio Probivirale. Non sono contemporaneamente eleggibili in questo organo, associati o confratelli con legami di coniugio, di parentela in linea retta e collaterale fino al terzo grado (bisnonni, pronipoti, zii e nipoti da fratelli e sorelle) e di affinità fino al secondo grado (suoceri, generi, nuore e cognanti), nonché confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore, o nominati come organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili in questo organo il personale dipendente della Confraternita, nonché i confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del vigente codice civile.

ART. 44

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal c. 6°, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 45

DECADENZA DALL'INCARICO:

Decade dall'incarico chi perde una delle qualità inerenti alla sua nomina e chi non giustifichi il perdurare della sua ripetuta assenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 46

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione o Corpo Generale di Compagnia si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Tale Consiglio può essere convocato con richieste scritte e motivate dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'invito all'adunanza viene comunicato dal Governatore almeno 3 giorni prima della data fissata, dovendo essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno e le materie trattate ai suoi componenti, ma in caso d'urgenza può essere convocato sia telefonicamente che con altro mezzo informativo ritenuto valido, come ad esempio messaggistica istantanea, sms ecc.

Le adunanze sono validamente costituite quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti in prima convocazione ovvero la metà più uno in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti; a parità di voti la proposta viene considerata respinta.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 47

COMITATO ESECUTIVO o MAGISTRATO:

Il Magistrato è composto da 7 (sette) membri e ne fanno parte di diritto:

- a) il Governatore;
- b) il Vice Governatore Ausiliare;
- c) il Vice Governatore Coadiutore;
- d) il Cancelliere o Segretario Generale;
- e) Il Camarlengo o Cassiere;
- f) L'amministratore;
- g) il Correttore.

Esso svolgerà le mansioni che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione non in contrasto con le norme di legge e statutarie.

Il Magistrato – in caso di urgenza e per accadimenti che possano recare danno al Sodalizio – potrà deliberare su competenze e materie di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo ottenere dallo stesso, ratifica dell'operato nella prima riunione utile convocata.

L'avviso di convocazione del Magistrato è diramato ai suoi componenti almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza dal Governatore, da uno dei Vice Governatori o dal Correttore, e dovrà contenere l'ordine del giorno e le materie da trattare; in caso d'urgenza può essere convocato sia telefonicamente che con altro mezzo informativo ritenuto valido come ad esempio messaggistica istantanea, sms ecc.

Questo organo delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

ART. 48

GOVERNATORE o PROVVEDITORE o PRESIDENTE:

Il Governatore è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

E' la carica più elevata della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli Interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee del Consiglio di Amministrazione assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Corpo Generale di Compagnia;
- d) firma la corrispondenza e con il Cassiere i mandati di entrata e di uscita e gli assegni bancari e postali;
- e) sorveglia la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge;
- f) provvede alla conservazione ed all'inventario delle cose e dei documenti artistici o storici;
- g) cura tutti gli interessi patrimoniali e finanziari del sodalizio;
- h) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- i) ha facoltà di intervenire o farsi rappresentare nelle adunanze delle commissioni o comitati o gruppi interni nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- l) prende ogni altro provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva la ratifica del Corpo Generale di Compagnia da effettuarsi nella prima riunione successiva al provvedimento.

La carica di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ART. 49

VICE GOVERNATORE AUSILIARE:

Il Vice Governatore Ausiliare è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvava il Governatore e lo sostituisce anche legalmente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza, impedimento o venga a mancare.

In quest'ultimo caso lo stesso ha l'obbligo di convocare il Consiglio di Amministrazione al fine di provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dall'accadimento.

Opera inoltre in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Corpo Generale di Compangia ritenga opportuno affidargli.

ART. 50

VICE GOVERNATORE COADIUTORE:

Il Vice Governatore Coadiutore è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvava con il Governatore ed il Vice Governatore Ausiliare, li sostituisce se entrambi assenti, ed eventualmente se autorizzato dagli stessi li rappresenta.

Opera inoltre in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Corpo Generale di Compangia ritenga opportuno affidargli.

ART. 51

CANCELLIERE o SEGRETARIO GENERALE:

Il Cancelliere è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali delle adunanze e delle assemblee del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; è consegnatario delle carte e dell'archivio del sodalizio, dei libri delle varie adunanze, cura tutta la corrispondenza ordinaria e tiene aggiornato l'albo degli associati e predispone il relativo tesseramento, dunque esplica e coordina tutte le pratiche di segreteria.

Se ritenuto opportuno, può chiedere al Comitato Esecutivo di avvalersi di collaboratori da quest'ultimo indicati.

ART. 52

CAMARLENGO o CASSIERE:

Il Cassiere è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Custodisce il denaro ed i valori mobiliari del Sodalizio, redige rendiconti, provvede a tutti i pagamenti previa controfirma del Governatore (o di uno dei Vice Governatori in sua assenza), e predispone i mandati di entrata e di uscita.

Per ogni operazione dovrà servirsi degli istituti prescelti dalla Confraternita.

La firma di trattenuta e di girata sugli assegni bancari, circolari e/o postali, dovrà essere apposta e sarà ritenuta valida e opponibile ai terzi, quando insieme alla firma del Cassiere vi sia quella del Governatore o di uno dei Vice Governatori in sua assenza.

ART. 53

AMMINISTRATORE:

L'amministratore è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura tutta la parte amministrativa e fiscale del Sodalizio, predisponendo i relativi dichiarativi e documenti di legge; coadiuvava l'Organo di amministrazione nell'opera di predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione sia dello stesso Consiglio che dell'Assemblea.

Qualora vi siano gli obblighi di legge, coadiuvava altresì alla predisposizione del bilancio sociale.

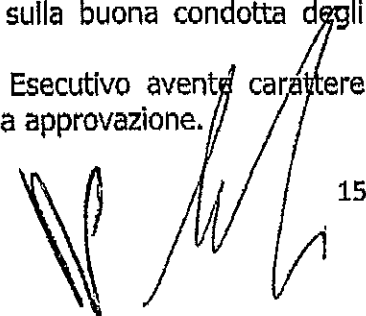
ART. 54

CORRETTORE:

È di diritto il parroco "pro-tempore" della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo, nella cui circoscrizione territoriale ha la sede principale la Confraternita.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, la preparazione morale e spirituale degli iscritti, la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose e vigila sulla buona condotta degli associati, curandone la relativa formazione spirituale e di culto.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo aventi carattere spirituale e religioso per essere esecutive dovranno riportare sempre la sua approvazione.



Il Correttore è considerato a tutti gli effetti del presente statuto "fratello attivo" e data la sua particolare incombenza è dispensato dall'espletamento dei servizi di carità, salvo il suo diritto a poterli espletare.

Il Correttore è invitato a partecipare alle riunioni della Commissione Elettorale e del Collegio dei Probiviri, senza però avere diritto di voto.

Ad esso spetta il titolo onorifico di "Capo di Guardia Attivo".

ART. 55

COLLEGIO DEI PROBIVIRI o CUSTODI DELLE COSTITUZIONI:

E' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra le seguenti categorie di associati con particolare conoscenza del corpo sociale del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita:

- a) fratelli o sorelle attivi, con almeno venti anni di servizio;
- b) "emeriti".

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, che non potrà restare in carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi, il Vice Presidente ed il Segretario; in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza, o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Il Presidente e i suoi membri sono invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza però diritto di voto.

In tutti i casi in cui al Collegio venga a mancare uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione col primo dei non eletti, od in subordine spetterà all'Assemblea alla sua prima riunione utile procedere alla sua sostituzione.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta in caso di divergenza, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito se del caso il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti disciplinari irrogati nei loro confronti;
- d) sostituisce l'opera del Consiglio di Amministrazione quando quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino a nuove elezioni, che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di tre componenti, delibera a maggioranza semplice e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio; decide con pronunce motivate e se del caso anche in via equitativa.

Ai componenti del Collegio, i cui membri non potranno far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione, spetta il titolo onorifico di "Capo di Guardia Emerito" quando gli stessi abbiano ricoperto l'incarico in tale organo per almeno due legislature anche se non consecutive.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ART. 56

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI e L'ORGANO DI CONTROLLO

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

Per l'eleggibilità del Collegio valgono le norme di cui al precedente art. 43.

Dopo la sua nomina al suo interno nomina il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali, nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio di Amministrazione né nel Collegio dei Probiviri.

Si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il controllo amministrativo del Sodalizio e redige apposito verbale firmato da tutti i presenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal citato art. 30 del D.Lgs 117/2017, la Confraternita nomina per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo

anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui allo stesso art. 30 comma 6° stesso decreto legislativo.

Al momento di inizio di operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa la propria attività.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile; i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del vigente codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro tenuto ai sensi di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Probiviri come sopra riportate non sono valide le deleghe.

TITOLO VIII°

BILANCIO FINANZIARIO, ASPETTI PATRIMONIALI e CIVILISTICI

ART. 57

ESERCIZIO FINANZIARIO:

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, rispettando le precise indicazioni Ministeriali.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione coadiuvato dall'Amministratore del Sodalizio.

Viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 58

PATRIMONIO:

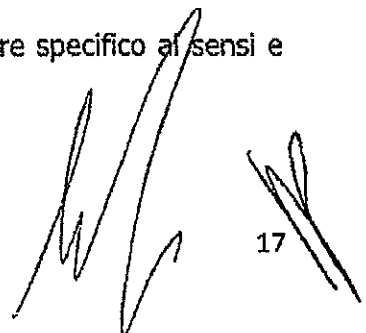
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Confraternita potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad un unico affare specifico ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del vigente codice civile.

ART. 59

LIBRI:

L'associazione deve tenere i seguenti libri:



- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta formulata mediante lettera raccomandata od altro mezzo ritenuto idoneo, purché risulti provata la data di invio.

ART. 60

DISPOSIZIONI INERENTI I VOLONTARI:

Indistintamente tutte le cariche, attribuzioni e compiti assegnati in seno al Sodalizio, hanno carattere volontaristico e gratuito, perché tenute a gloria di Dio ed a servizio della collettività.

Tutti coloro che esplicano servizi di carità in qualsiasi settore o comunque svolgono una qualsiasi mansione o servizio per conto e nell'interesse della Misericordia, sono tassativamente tenuti al "segreto d'ufficio".

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 61

DISPOSIZIONI INERENTI I LAVORATORI:

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO IX°

ELEZIONI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

ART. 62

ELEZIONI e COMMISSIONE:

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, si svolgono nel giorno/i e nell'orario fissati dall'Assemblea.

La stessa Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati che dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 43 del presente statuto.

La lista dei candidati proposti dovrà prevedere la possibilità per gli associati di sostituire almeno un terzo degli eleggibili.

ART. 63

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:

E' composta da 5 (cinque) membri di cui 4 (quattro) eletti dall'Assemblea tra i soci "attivi" o "emeriti" con almeno un ventennio ininterrotto di servizio attivo, ed il quinto sarà il Presidente del Collegio dei Probiviri che la presiederà (o in sua assenza un membro delegato di detto Collegio).

Essa procederà all'adempimento di tutte le operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 64

VOTO:

Il voto si esprime mediante:

- votazione della lista presentata dalla Commissione Elettorale;
- cancellazione di uno o più nominativi e la loro eventuale sostituzione anche con altri nomi di soci aventi i requisiti prescritti.

Comunque il numero totale delle persone cancellate dovrà consentire di mantenere il limite minimo di eleggibilità previsto dal presente Statuto in 24 (ventiquattro) componenti per il Consiglio di Amministrazione e 5 (cinque) per il Collegio dei Probiviri.

Qualora questo non si verificasse la scheda sarà considerata nulla.

Vengono proclamati eletti quelli che riportino il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto l'associato avente maggior anzianità di iscrizione al Sodalizio, mentre in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per l'affissione nell'albo sociale l'esito della votazione e convoca entro sette giorni, la prima riunione degli eletti da lui presieduta.

Il Presidente della Commissione Elettorale presiederà il Corpo Generale di Compagnia fino alla nomina del nuovo Provveditore.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezioni di confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione; la Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

TITOLO X°

RIFORMA DELLO STATUTO

ART. 65

La proposta di riforma dello statuto deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione mediante mozione scritta, da almeno un decimo degli associati al Sodalizio.

La mozione è esaminata in una riunione congiunta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Probiviri per il loro parere e sottoposta se del caso al successivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Dopo l'esame della proposta ed i giudizi scritti di cui al secondo comma del presente art. 65, il Governatore convoca una assemblea straordinaria con prospettazione del vecchio e nuovo testo dello Statuto.

Detta assemblea sarà convocata con le modalità previste dall'art. 36 del presente statuto e con eventuale comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, affinché un suo dirigente possa presenziare l'Assemblea stessa al fine di illustrare il parere scritto della medesima Confederazione interpellata.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno la metà dei soci "attivi" aventi diritto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non è consentita l'applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Faranno eccezione a quanto sopra riportato quelle modifiche obbligatorie per legge che dovranno essere inserite nello statuto per il mantenimento della vita funzionale del Sodalizio, le quali saranno approntate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate a maggioranza semplice dalla prima assemblea straordinaria degli associati.

ART. 66

Non possono essere oggetto di riforma nella sostanza se non ad unanimità dei voti dei presenti gli articoli statutari 1 (nella parte del 3° comma), 14 e 54 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita di Misericordia e le garanzie della essenzialità della vita associativa.

ART. 67

REGOLAMENTO GENERALE:

Il Corpo Generale di Compagnia presenterà all'Assemblea per l'approvazione a completamento delle norme del presente statuto e sentita se del caso la Confederazione Nazionale, il Regolamento Generale, i cui articoli potranno essere riformati dall'Assemblea con la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti.

TITOLO XI°

GESTIONE STRAORDINARIA, SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

ART. 68

GESTIONE STRAORDINARIA:

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Associazione e delle sue attività, o qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Governatore segnalerà alla Confederazione Nazionale

l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento, ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà anche essere presentata dal Collegio dei Probiviri o da un gruppo di soci "attivi" o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo aver accertato le condizioni di anormalità e dimostratesi inutili le eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina una Commissione Straordinaria che provvede alla provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della vita dell'associazione.

Ove tale ripresa risulti impossibile e ove la convocazione di una speciale assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità competente ai sensi dell'art. 27 ultima parte del codice civile, nonché al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 69

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE:

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finché rimanga un numero di soci in grado di svolgere anche in parte le opere di carità e assistenza prefissate.

La delibera di scioglimento è presa da un'assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 67.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci all'assemblea o della speciale maggioranza di cui agli artt. 36 e 65.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale che interverrà nell'Assemblea con un solo delegato per esprimere il suo parere nonché per un'eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un Liquidatore possibilmente appartenente alle varie categorie dei propri associati ovvero ai dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina, il Liquidatore è nominato dal presidente del Tribunale di Firenze, possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea all'uopo convocata delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 bis del vigente codice civile.

ART. 70

NORME DI RINVIO:

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

